

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PORTIERATO E
CUSTODIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAMERINO.**

CIG [.....]

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO (codice fiscale 81001910439 e partita IVA 00291660439), con sede legale in Piazza Cavour, 19/F - 62032 Camerino (MC), rappresentata nella persona del Prof. Graziano Leoni, nato a Jesi (AN) il 28/06/1965, C.F. LNEGZN65H28E388I, in qualità di Rettore dell'Università di Camerino, domiciliato per la sua carica in Piazza Cavour, 19/F – 62032 Camerino (MC) ed autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dello Statuto dell'Università degli studi di Camerino, di seguito denominata Università;

E

l'Impresa (P. Iva e codice fiscale),
con sede legale in, - (.....),
rappresentata dal Sig., nato a (.....) il
..... e residente in – (.....) –
Codice fiscale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o
Contraente;

PREMESSO CHE

- con disposizione del Direttore Generale n. 1063/2024 – protocollo n. 82921 del 29/10/2024 la Dott.ssa Francesca Monaco è stata nominata responsabile unico di progetto in riferimento al servizio di portierato e custodia per le esigenze delle strutture dell'Università degli Studi di Camerino;
- con provvedimento del Direttore Generale repertorio n. – protocollo n. del:
 - ✓ è stato approvato il progetto relativo al servizio in oggetto;
 - ✓ è stata autorizzata l'indizione di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto il servizio in argomento, per un importo a base di gara di € 1.640.246,91 Iva esclusa;
 - ✓ sono stati approvati gli atti di gara;
- con provvedimento del Direttore Generale repertorio n. – protocollo n. del, previa verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalle vigenti normative e dal bando di gara, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura a favore dell'operatore economico

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto il servizio di portierato e custodia per le esigenze delle strutture dell'Università degli Studi di Camerino, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELLA FASE PRINCIPALE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, riferito alla fase principale del servizio e quindi al netto delle eventuali opzioni di cui al successivo articolo 3, ammonta ad €
(diconsi Euro) Iva esclusa in relazione ad una decorrenza triennale, così suddivisi:

A. €.....(diconsi Euro)

Iva esclusa, in riferimento all'esecuzione del servizio;

B. € 0,00 (diconsi Euro Zero/00) per oneri della sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività, dichiarati dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, ammontano ad € (euro)
Iva esclusa.

I costi della manodopera dichiarati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, sono pari ad € (euro) Iva esclusa.

Nella definizione dell'importo contrattuale, il valore è stato determinato in funzione del monte ore stimato dalla stazione appaltante in relazione alla durata di 36 (trentasei) mesi, pari a 89.622 (ottantanovemilaseicentoventidue) ore, moltiplicato per il costo ora/uomo della prestazione offerto dall'operatore economico affidatario, pari ad € Iva esclusa.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'importo del contratto sopra indicato è frutto di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del contratto in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto, non è possibile quantificare in maniera certa ex ante il fabbisogno delle ore servizio oggetto del presente appalto.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale massimo stimato non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'appaltatore, il quale non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il costo orario è stato determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il prezzo convenuto quale corrispettivo del servizio sarà revisionato esclusivamente nell'ipotesi in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore a 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo contrattuale, determinato dal costo orario moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento di tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento.

ARTICOLO 3 – OPZIONI ATTIVABILI

L'Università potrà inoltre avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- affidamento di servizi analoghi a quelli dedotti in contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, da esercitarsi entro il triennio successivo

alla stipula del contratto originale, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto originario;

- aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. “quinto d’obbligo”), ex art. 120, comma 9 del Codice, in riferimento alla fase principale del contratto;
- rinnovo del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi posti in essere durante la fase principale, per la durata di tre anni, da esercitarsi anche disgiuntamente;
- aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. “quinto d’obbligo”), ex art. 120, comma 9 del Codice, in riferimento al rinnovo del contratto;
- proroga del contratto, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 120, co. 10 del D. Lgs. 36/2023;
- aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. “quinto d’obbligo”), ex art. 120, comma 9 del Codice, in riferimento alla proroga del contratto.

E’ inoltre consentita la proroga “tecnica” del contratto nelle ipotesi tassativamente previste dell’art. 120, co. 11 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI

I rapporti contrattuali sono regolati dalle seguenti norme:

- D. Lgs. n. 36/2023;

- vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D. Lgs. n. 81/2008;
- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Camerino, emanato con D.R. n. 475 del 29 giugno 2001;
- Titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;
- norme contenute nel presente contratto, nonché in tutta la documentazione ad esso allegata;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile;

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'appalto viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto.

Fanno parte integrante del contratto, e sono materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Fanno parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- Polizze di garanzia (responsabilità civile e cauzione definitiva).

ARTICOLO 6 – DURATA, RINNOVO E OPZIONE DI PROROGA

La fase principale del contratto ha una durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data del verbale di avvio del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 in tema di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto.

L'opzione derivante dall'esercizio della facoltà di rinnovo avrà la durata di tre anni.

Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni singolo anno.

L'opzione derivante dall'esercizio della facoltà di proroga avrà la durata di un anno.

La proroga "tecnica", ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D. Lgs. 36/2023, è consentita in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione

della procedura di affidamento del nuovo contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

ARTICOLO 7 – AVVIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Università, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica circa il possesso dei requisiti in capo all'affidatario, ha la facoltà di dare avvio, in tutto o in parte, al servizio oggetto del contratto da parte dell'operatore economico affidatario in pendenza della stipulazione del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'Università potrà ordinare l'avvio del servizio anche prima della verifica dei requisiti, qualora ricorrano le ipotesi tassative ivi previste.

In tale eventualità l'operatore economico affidatario deve dare immediato corso al servizio medesimo, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto e, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula, decorrono i termini di cui al precedente articolo 6.

Qualora sia stato dato l'avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto, su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 121 e dell'allegato II.14, articolo 8 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità ivi previste.

Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri di cui all'Allegato II.14, articolo 8 del codice, in quanto compatibili.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è la dott.ssa Francesca Monaco.

ARTICOLO 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è la dott.ssa Chiara Bartocci.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. n. 36/2023, coadiuva il responsabile unico del progetto nella fase dell'esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Il direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Al direttore dell'esecuzione sono in ogni caso affidati tutti i compiti e funzioni descritte nell'Allegato II.14 al Codice.

Poiché il servizio deve essere erogato secondo un'articolazione territoriale che interessa una molteplicità di sedi, il direttore dell'esecuzione sarà altresì coadiuvato dai seguenti direttori operativi di sede:

- per la sede di Camerino e Matelica, la sig.ra Beatrice Mancini;

- per la sede di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto il dott. Alfredo Fabozzi.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € (Euro), rilasciata da il, con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ARTICOLO 12 – POLIZZA ASSICURATIVA, DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ DELL'UNIVERSITÀ

L'appaltatore, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'Università, sia dell'appaltatore o di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà coperta da polizza assicurativa che l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui dovrà fornire copia all'Università, completa delle relative quietanze.

In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:

- **RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone cui l'affidatario è tenuto a rispondere per tutte le attività dedotte in contratto, avente un massimale minimo unico pari a € 2.000.000,00 per evento/anno;
- **RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera** avente un massimale minimo unico pari ad € 1.500.000,00 per evento/anno ed un importo minimo di € 1.000.000,00 per prestatore d'opera.

L'impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, liberando pertanto l'Università da ogni responsabilità o conseguenza.

Resta tuttavia inteso che:

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell'Impresa l'eventuale franchigia e scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione; tali importi, se richiesto dall'Università, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Università si riserva, altresì, entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, di affidare servizi analoghi a quelli dedotti in contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto originario.

Il contratto contiene, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, clausole di revisione del prezzo; tali clausole si attivano, sempre che non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si procede ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 14 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Università provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale in rate mensili posticipate di importo corrispondente alle ore di servizio effettivamente prestate nel periodo di riferimento, moltiplicate per il costo ora/uomo offerto dall'operatore economico affidatario, pari ad € Iva esclusa.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 e ss.mm.ii., avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento è in ogni caso subordinato all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa emissione del relativo certificato di regolare esecuzione e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture, emesse in modalità elettronica nel rispetto del DM 55/2013:

- ✓ dovranno essere intestate a: Università degli Studi di Camerino – Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino (MC) - Codice Fiscale 81001910439 – Partita IVA 00291660439) – Codice univoco IPA UFYWP2;
- ✓ dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment e recare

l'annotazione "Scissione di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015";

✓ oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:

- CIG relativo al presente affidamento;
- Numero di repertorio e protocollo del contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l'Istituto bancario designato dall'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il ritardato pagamento delle fatture per cause imputabili all'Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di

interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'esecutore a mezzo posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto.

La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

ARTICOLO 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché

i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codici fiscali).

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, l'Impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Università e della Prefettura territorialmente competente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera d) e dall'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Previa autorizzazione dell'Università, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Posto che, ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio almeno il 50,01% delle prestazioni previste.

Le attività oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo sulle attività oggetto di affidamento e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Impresa è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando l'Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione del servizio, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.

L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

L'Università provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della relativa istanza, redatta in conformità al disposto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e completa di tutti gli elementi richiesti.

Si precisa, infatti, che la dichiarazione di subappalto presentata in sede di offerta non vale a sostituire la procedura di autorizzazione al subappalto ed in difetto della preventiva formale autorizzazione della stazione appaltante il subappalto deve ritenersi non autorizzato (a tale proposito si rammenta che il subappalto non autorizzato, oltre a costituire, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/1982, un reato penalmente sanzionato, si configura come grave inadempimento contrattuale e consente all'amministrazione di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto).

I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 saranno autorizzati nei limiti stabiliti da detta normativa.

Nei confronti dell'Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'Università avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali di seguito descritte, calcolate sul valore complessivo del contratto, e comunque complessivamente non superiori al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali:

1. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'avvio del servizio, una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
2. in caso di mancato invio di personale addetto per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal calendario periodico, potrà essere applicata una penale in misura oraria d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al mancato invio del personale;

3. in caso di reiterata indisponibilità del referente dell'appaltatore (o suo delegato, in caso di assenza del referente), una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale per ogni mancata risposta;
4. nel caso di segnalazione per mancata corretta esecuzione dei servizi, una penale di importo forfettario compreso tra € 100,00 (euro Cento/00) ed € 1.000,00 (euro Mille/00), calcolato proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento;
5. nel caso di danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore, una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
6. per ogni accertata violazione agli obblighi di comportamento contenuti nel titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito <https://www.unicam.it/sites/default/files/regolamenti/CODICE%20ETICO%20E%20DI%20COMPORAMENTO%20AGGIORNATO%202023%20PER%20PUBBLICAZ.pdf> una penale di importo compreso fra lo 0,3 (ZeroVirgolaTre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
7. per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del presente contratto e del capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale.

L'Università, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del fornitore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, ne dovrà dare comunicazione al fornitore stesso riportando, con descrizione

circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale, indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale al fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento. Qualora l'Università lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Università, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

In caso di deduzioni ritenute dall'Università non sufficienti, sulla base di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'Impresa, l'Università stessa dovrà comunicare per iscritto al fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del fornitore, l'Università dovrà provvedere a comunicare per iscritto al fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della prima fattura utile o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere, nel termine massimo di 5 lavorativi giorni dalla richiesta dell'Università, alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale netto, il responsabile unico del progetto propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione del servizio in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 20 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare la piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.

La stazione appaltante contesterà in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore è tenuto a darvi riscontro nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere e le migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità.

Scaduto il termine fissato per l'eliminazione delle irregolarità senza che l'appaltatore abbia provveduto alla loro eliminazione, qualora tali irregolarità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Al termine del servizio, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023 e nei tempi e modalità previste dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 emetterà il certificato di verifica di conformità, rilasciato dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile unico di progetto, al fine di certificare che il servizio sia stato erogato in coerenza con gli obiettivi, le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste dai documenti contrattuali.

ARTICOLO 21 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'appaltatore:

- deve eseguire il servizio nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università;
- deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio personale e collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;

- deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- deve esibire ad ogni richiesta dell’Università, in originale o copia autentica, estratto del libro unico del lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
- deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento contenuti nel titolo I del Codice Etico di Comportamento dell’Università di Camerino, pubblicato sul sito <https://www.unicam.it/sites/default/files/regolamenti/CODICE%20ETICO%20E%20DI%20COMPORAMENTO%20AGGIORNATO%202023%20PER%20PUBBLICAZ.pdf>;
- deve nominare, a propria cura e spese, un referente del servizio, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell’appalto.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Università anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti dell'Università.

ARTICOLO 22 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore è tenuto a rispettare, e a fare rispettare al proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, tutte le norme ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A tal fine l'appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Università, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi ove dovrà essere erogato il servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito al servizio.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà pertanto provvedere a fornire adeguate istruzioni al personale addetto relativamente ai rischi connessi alle operazioni, nonché a dotarlo di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati

allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Università.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto del capitolato siano tali da realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI nel quale è stato precisato che il costo della sicurezza è pari ad € 0,00, essendo le misure previste di natura meramente comportamentale.

La valutazione dei rischi interferenti potrà comunque essere aggiornata dall'Università nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Per quanto concerne tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze è fatto obbligo all'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri dell'attività svolta.

ARTICOLO 23 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

Nei confronti del personale impiegato nel servizio, l'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale "Vigilanza privata e

servizi di sicurezza” – Codice CNEL HV17, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolge il servizio, in quanto applicabili.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, il personale dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore addetto al servizio di cui al presente appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e qualifica, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

L’appaltatore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente contratto e delle norme d’igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l’esecuzione delle attività previste, impiegando personale appositamente formato e continuamente aggiornato.

Il personale dell’appaltatore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente contratto e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Università.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore, in caso di cambio appalto, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL “Vigilanza privata e servizi di sicurezza” – Codice CNEL HV17 o di quello prescelto dall'appaltatore se più favorevole, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'appaltatore e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 25 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha individuato, quale proprio referente, il Sig., dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni 24h/24, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione del servizio.

Il referente dell'appaltatore:

- deve provvedere all'organizzazione del servizio, coordinando le attività del personale addetto;
- deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- deve verificare che il servizio sia erogato conformemente alle specifiche contrattuali;
- in caso di emergenze, deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro n. 3 (tre) ore o diverso termine se concordato con il direttore dell'esecuzione.

Il responsabile unico del progetto ed il direttore dell'esecuzione si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 26 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso, l'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

ARTICOLO 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, articolo 10 del D.Lgs. 36/2023, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede inoltre alla risoluzione del contratto, mediante semplice lettera raccomandata:

- in caso di frode nei riguardi dell'Università da parte dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
- in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del contratto;

- nel caso di violazione molto grave alle norme contenute nel Titolo I del Codice Etico di Comportamento dell'Università di Camerino;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
- avvenuta applicazione di tre penali;
- nel caso di un ritardo nell'avvio del servizio oltre 10 (dieci) giorni solari rispetto alla data prevista;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio;
- qualora l'Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;

- in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
- in tutti gli altri casi previsti per legge.

L'applicazione delle penali non esclude l'obbligo di risarcimento da parte dell'appaltatore di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Ancona.

ARTICOLO 29 – SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, fra cui l'imposta di bollo, il cui importo è stato determinato in conformità all'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023, sono interamente a carico dell'Impresa, ad esclusione dell'IVA, che per legge è a carico del committente.

Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ARTICOLO 30 – DOMICILIO ELETTO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge quale proprio domicilio il seguente indirizzo:

..... —
Posta elettronica certificata (PEC):

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento al domicilio eletto dell'appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all'appaltatore.

ARTICOLO 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Università di Camerino è pubblicata alla pagina [Privacy Policy | Università di Camerino \(unicam.it\)](#). L'informativa dell'appaltatore per i Clienti è reperibile alla pagina web [.....](#)

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ARTICOLO 32 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Università degli Studi di Camerino

Il Rettore, Prof. Graziano Leoni

(Firmato digitalmente)

L'Appaltatore,

Il legale rappresentante,

(Firmato digitalmente)